

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLETTI, ANGELINI

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di conferimento della qualifica di ausiliario del traffico

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sono a tutti note le problematiche legate alla mobilità, nelle realtà urbane e soprattutto in quelle metropolitane e i servizi che è necessario assicurare per garantire il rispetto delle norme regolanti l'accesso delle auto private nei centri storici e nelle zone a traffico limitato, la sosta, l'utilizzo delle corsie preferenziali, il controllo delle aree di sosta a pagamento.

Attualmente le funzioni di controllo sono svolte esclusivamente dalla polizia municipale, con gravi conseguenze, *in primis*, sull'utilizzazione del personale che viene così distolto da servizi di prevenzione e repressione in materia di viabilità e da altre mansioni previste da leggi e regolamenti locali e nazionali.

In ragione di quanto sopra esposto, sia le amministrazioni comunali, sia i responsabili dei servizi di polizia municipale, da tempo sostengono la necessità di demandare i compiti di vigilanza in materia di

sosta e controllo degli accessi dei veicoli nelle aree urbane anche ad altri soggetti, definiti « ausiliari del traffico », per i quali sarebbe previsto un breve corso di preparazione professionale, di portata limitata rispetto a quello previsto per gli agenti di polizia municipale, per poter far fronte ai compiti sopracitati.

Altre proposte di legge simili furono presentate alla fine degli anni '80, purtroppo senza esito ed addirittura la norma che avrebbe portato alla soluzione del problema era stata inserita nei lavori preparatori del nuovo codice della strada; un comma dell'articolo 12, infatti, istituiva la figura dell'ausiliario del traffico, regolamentandone le funzioni. Purtroppo tale comma, in sede di stesura definitiva del decreto legislativo, venne soppresso.

La proposta di legge intende riproporre il testo del comma di cui sopra e consta di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I comuni, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono, con provvedimento del sindaco, conferire la qualifica di organo di vigilanza e controllo delle attività amministrative e di gestione delle aree o strutture per la sosta, delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e dei parcheggi, a personale ausiliario assunto direttamente o attraverso le proprie aziende o a mezzo delle imprese concessionarie dei parcheggi. Le funzioni di tale personale sono limitate alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di sosta, parcheggio, ingresso illegittimo nelle zone a traffico limitato, corsie preferenziali e aree pedonali. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono affidate agli uffici o comandi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e). I poteri e le funzioni di cui al presente comma sono conferiti anche al personale ispettivo delle aziende municipalizzate di trasporto. Nel regolamento di attuazione sono stabilite le norme per il conferimento delle qualifiche, per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi ».